

COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE
PROVINCIA DI TORINO



REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15 Dicembre 2008

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Oggetto ed ambito di applicazione
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Concessioni e autorizzazioni
- Articolo 5 Sanzioni al titolo I

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

- Articolo 6 Comportamenti vietati
- Articolo 7 Sgombero neve
- Articolo 8 Trasporto di materiale di facile dispersione

CAPO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL CONFERIMENTO E LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

- Articolo 9 Nettezza del suolo e dell'abitato
- Articolo 10 Prescrizioni e divieti generici
- Articolo 11 Utilizzazione degli ecopunti e dell'ecoisola

CAPO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- Articolo 12 Manutenzione delle facciate degli edifici

CAPO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Articolo 13 Divieti
- Articolo 14 Disposizioni sul verde privato

CAPO V – SANZIONI

- Articolo 15 Sanzioni al Titolo II

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

CAPO I – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

- Articolo 16 Occupazioni per manifestazioni

- Articolo 17 Occupazioni con elementi di arredo
- Articolo 18 Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Articolo 19 Occupazioni per traslochi
- Articolo 20 Occupazioni per comizi e raccolta firme
- Articolo 21 Occupazioni di altra natura

CAPO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

- Articolo 22 Occupazioni con dehors
- Articolo 23 Occupazioni per esposizione di merci

CAPO III – SANZIONI

- Articolo 24 Sanzioni al Titolo III

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Articolo 25 Disposizioni generali
- Articolo 26 Lavoro notturno
- Articolo 27 Spettacoli e trattenimenti
- Articolo 28 Abitazioni private
- Articolo 29 Strumenti musicali
- Articolo 30 Dispositivi acustici antifurto
- Articolo 31 Sanzioni al Titolo IV

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Articolo 32 Divieti specifici
- Articolo 33 Animali molesti
- Articolo 34 Mantenimento dei cani
- Articolo 35 Animali liberi
- Articolo 36 Sanzioni al Titolo V

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 37 Pubblicità
- Articolo 38 Norme abrogate
- Articolo 39 Casi non previsti dal presente regolamento
- Articolo 40 Rinvio dinamico
- Articolo 41 Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

- (1) Il presente Regolamento disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 2

Oggetto ed ambito di applicazione

- (1) Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome e integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici (integrazione del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche);
 - c) acque interne;
 - d) quiete pubblica e privata;
 - e) protezione e tutela degli animali;
 - f) esercizi pubblici.
- (2) Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singole e contingenti circostanze, dall'Autorità Comunale e le disposizioni, anche orali, date dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 3

Definizioni

- (1) Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo pubblico, ovvero privato ma gravato da servitù di uso pubblico, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio e quelle recintate in conformità al Regolamento Edilizio se sottoposte alla pubblica visione;
 - b) i parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque superficiali di qualsiasi specie e natura;
 - d) i monumenti e le fontane;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune.
- (2) Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme del presente Regolamento.
- (3) Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere

privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

- (4) Per rifiuti solidi urbani si intendono i rifiuti derivanti dalla normale attività domestica e quelli assimilati ai rifiuti urbani con apposito provvedimento amministrativo.
- (5) Per modesta quantità si intende il volume di rifiuti che può essere contenuto in un normale sacco della spazzatura delle dimensioni 70x100 cm (circa 110 lt.).
- (6) Per "ecopunto" si intende un impianto di supporto alla raccolta differenziata costituito da un raggruppamento di contenitori stradali ubicati su più punti del territorio comunale, in cui gli utenti possono conferire negli appositi contenitori le diverse frazioni merceologiche di rifiuto.
- (7) Per "ecoisola" si intende un impianto di supporto alla raccolta differenziata recintato e sorvegliato, gestito direttamente da ACEA Industriale S.p.A., dotato di specifici cassoni in cui gli utenti, negli orari prestabiliti, possono conferire negli specifici contenitori le diverse frazioni merceologiche di rifiuto.

Articolo 4 **Concessioni e autorizzazioni**

- (1) Quando, a norma del presente Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, per iscritto, al Sindaco o al Funzionario Responsabile dell'ufficio competente.
- (2) L'istanza deve essere corredata della documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
- (3) Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale oppure se necessario a seconda del caso, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla.
- (4) L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
- (5) Il Sindaco o il responsabile del servizio possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o le autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Articolo 5 **Sanzioni al titolo I**

- (1) Chiunque, in assenza di autorizzazione o concessione, quando prevista ai sensi dei precedenti articoli del titolo I, intraprende una qualsiasi attività è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 ad € 480,00; alla sanzione consegue l'obbligo di cessare l'attività in difetto fino a quando non verrà rilasciata l'autorizzazione o la concessione.
- (2) Chiunque, pur in possesso di autorizzazione o concessione rilasciata ai sensi dei precedenti articoli del titolo I, esercita una qualsiasi attività senza osservare le prescrizioni contenute in essa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00; alla sanzione consegue l'obbligo di cessare l'attività in difetto fino a quando non saranno sanate le irregolarità.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 6 **Comportamenti vietati**

- (1) A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
- a) manomettere, imbrattare o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso installati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati nonché scuoterli, legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con apposita ordinanza;
 - h) compiere presso fontane pubbliche, altre acque pubbliche, o comunque sul suolo pubblico, operazioni di lavaggio di qualsiasi tipo;
 - i) fare il bagno o lavarsi in acque pubbliche;
 - j) lasciare aperti i rubinetti delle fontane pubbliche dopo averne fatto uso;
 - k) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine, sedersi sullo schienale delle panchine appoggiando i piedi sul sedile;
 - l) spostare, manomettere, danneggiare o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - m) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
 - n) ostruire con qualsiasi tipo di impedimento spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - o) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza, al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - p) affiggere manifesti fuori dagli spazi o dalle bacheche all'uopo esistenti;
 - q) far rotolare o trasportare oggetti e attrezzi pericolosi (ad. es. zappe, seghe etc.) senza adottare tutte le cautele atte ad evitare incidenti;
 - r) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio. Al divieto si deroga la notte del 16 Febbraio per l'accensione dei falò in occasione dei festeggiamenti valdesi a condizione che siano rispettate le prescrizioni previste dall'art. 50, comma 2, del Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.06.2007;

- s) sparare mortaretti, petardi ed utilizzare bombolette spray schiumogene. Al divieto si deroga la notte di Capodanno dalle ore 23 alle ore 01 del 1° gennaio e la notte del 16 Febbraio dalle ore 19,00 alle ore 24,00, esclusivamente per quegli artifici rientranti nelle categorie dei giochi pirici e dei giocattoli;
 - t) lavare veicoli e sostituire liquidi motore, se non in caso di assoluta necessità, su suolo pubblico o di uso pubblico.
- (2) A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
- a) segare e spaccare legna sul suolo pubblico;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato per evitarne la caduta o che crei situazioni di molestia o pericolo a persone o cose;
 - d) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - f) bruciare stoppie e altri scarti vegetali a distanza minore di metri 100 (cento) dalle abitazioni;
 - g) fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 bruciare rifiuti o altri materiali per i quali sono previsti particolari modalità di smaltimento (ad. es. gomme, copertoni etc.).
- (3) Il Funzionario Comunale, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie e zone del Comune il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Articolo 7

Sgombero neve

- (1) Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
- (2) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli e i blocchi di neve e ghiaccio formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, onde evitarne la caduta sul suolo pubblico e su cortili privati, a garanzia della sicurezza di persone e cose.
- (3) Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi, o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazione di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.
- (4) I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza e non possono defluire sulla pubblica via o sul marciapiede.
- (5) È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con opportune delimitazioni della zona interessata.

- (6) Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
- (7) È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di immobili prospicienti sulla pubblica via di mantenere sgombri dalla neve i tratti di marciapiede di proprietà privata. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nella rimozione della neve del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso. Il Funzionario competente con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
- (8) I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare.

Articolo 8

Trasporto di materiale di facile dispersione

- (1) Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come terre e detriti, sostanze anche parzialmente in polvere, liquidi e semi liquidi, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto sui quali il carico sia convenientemente coperto in modo da evitarne qualsiasi dispersione sul suolo pubblico.
- (2) Se nel trasportare, caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto vengono a cadere materie di qualsiasi genere sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno trasportato o ricevuto le merci.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL CONFERIMENTO E LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Articolo 9

Nettezza del suolo e dell'abitato

- (1) Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, abbandonare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche o di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone. Si considerano abbandonati gli oggetti lasciati nei lavatoi oltre il tempo normale per il loro lavaggio e, in ogni caso, decorse 48 ore dal loro deposito.
- (2) L'obbligo della pulizia del suolo sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
- (3) È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire, a spese degli interessati, per il ripristino della pulizia.
- (4) I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
- (5) I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
- (6) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti e smaltiti secondo le disposizioni dei successivi articoli 10 e 11.

Articolo 10

Prescrizioni e divieti generici

- (1) Chiunque è responsabile dei rifiuti da lui prodotti dal momento della produzione al momento del corretto conferimento dei rifiuti stessi al gestore del servizio di raccolta.
- (2) È fatto divieto a chiunque di abbandonare su suolo pubblico, privato di uso pubblico o privato ovvero nelle acque di qualsiasi specie e natura qualsiasi tipo di rifiuto sia solido che liquido. Tutti i rifiuti devono essere conferiti al servizio di raccolta con le modalità prescritte dal gestore del servizio di raccolta e dal presente Regolamento.
- (3) È fatto divieto a chiunque di abbandonare nelle acque di qualsiasi specie e natura qualsiasi tipo di rifiuto.
- (4) È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualunque specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche se temporanee, su spazi o aree pubbliche o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante fino a non meno di due metri dallo spazio occupato stesso.
- (5) Se l'attività di cui al comma 4 del presente articolo si protrae nel tempo ed è esercitata in strutture fisse, banchi di vendita mobili o con dehors, gli esercenti devono collocare all'interno dello spazio occupato almeno un contenitore per rifiuti di capacità non inferiore a 50 litri.
- (6) I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli muniti di sacchetto, i contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- (7) Compete ai proprietari, amministratori o conduttori di immobili la pulizia dei tratti di marciapiede prospicienti l'immobile stesso.

Articolo 11

Utilizzazione degli ecopunti e dell'ecoisola

- (1) È fatto obbligo a chiunque di attenersi alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e dal Comune in termini differenziati in funzione della tipologia dei rifiuti stessi. Le modalità di conferimento sono rese pubbliche mediante speciali regolamenti o tramite istruzioni riportate sui contenitori stessi o negli ecopunti ovvero con avviso alla cittadinanza mediante missive nominali.
- (2) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti solidi urbani secchi o umidi devono essere depositati all'interno degli appositi contenitori solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso e avendo particolarmente cura di non depositare ceneri calde o sostanze ed oggetti che possano causare incendi. I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente nell'eco-punto relativo all'area omogenea di appartenenza dell'immobile e comunicato ad ogni utente.
- (3) Qualora i contenitori di cui al comma 2 siano pieni, non è consentito depositare i sacchi, anche se chiusi, all'interno quando non ne permettano la corretta chiusura né tantomeno all'esterno dei contenitori stessi.
- (4) In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite tra di loro separate e immesse negli appositi contenitori a tal fine predisposti. I contenitori non devono essere utilizzati per il conferimento di tipologie di rifiuti diverse da quelle per le quali sono destinate.
- (5) Oggetti di materiale plastico o cartoni di grandi dimensioni dovranno essere preventivamente compattati prima di essere immessi negli appositi contenitori.

- (6) Vetri di grandi dimensioni (ad esempio damigiane, vetrate di serramenti o similari), devono essere conferiti presso le ecoisole.
- (7) I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici o mobili in generale, scarti vegetali e di potatura, imballaggi o altri oggetti ingombranti devono essere conferiti esclusivamente presso le ecoisole.
- (8) È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazione artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossicologici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
- (9) È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Tali rifiuti devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti presso discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto atti ad impedirne la dispersione o, per piccole quantità direttamente alle ecoisole. È inoltre vietato conferire all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani sfalci erbosi e potature che devono essere conferiti presso le ecoisole.
- (10) Nei cestelli per la raccolta dei rifiuti dislocati sul territorio comunale possono essere conferiti solo i piccoli rifiuti prodotti per strada (pacchetti vuoti di sigarette, involucri di gelati, patatine caramelle ecc...).
- (11) È proibito nell'interno dei cortili, sui balconi o terrazzi e nelle case ammassare spazzatura o qualsiasi altro tipo di rifiuto che possa nuocere al decoro o all'igiene o possa comunque cagionare esalazioni moleste.
- (12) Il conferimento dei rifiuti è riservato ai proprietari e locatari di immobili siti nel Comune di San Germano Chisone. È vietato il conferimento di rifiuti ai proprietari e locatari di immobili siti in altri Comuni e comunque a tutti coloro che non pagano la tassa raccolta e smaltimento rifiuti al Comune di San Germano Chisone.
- (13) È vietato conferire rifiuti che possano produrre rumori molesti a seguito del getto dei rifiuti stessi negli appropriati contenitori (ad esempio vetri) durante le ore notturne ed in particolare tra le ore 22,30 e le ore 06,30.
- (14) Fino a quando non sarà usufruibile l'ecoisola ubicata nel Comune di San Germano Chisone, sarà possibile conferire i rifiuti ingombranti nel cassone ubicato in Piazza Martiri della Libertà ogni ultimo sabato del mese.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 12

Manutenzione delle facciate degli edifici

- (1) A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, viali, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e convenientemente tinteggiati.
- (2) Qualora si renda necessario, per grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Funzionario competente, con proprio provvedimento, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli uffici competenti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 13

Divieti

- (1) Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione e cogliere fiori;
 - b) circolare con veicoli di qualsiasi tipo;
 - c) calpestare i siti erbosi o introdurre cani ed altri animali che possano sporcare o danneggiare il verde.

Articolo 14

Disposizioni sul verde privato

- (1) In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito, sono presenti siepi o alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per non recare pregiudizio alla circolazione ed alla segnaletica stradale.
- (2) È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
- (3) I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

CAPO V

SANZIONI

Articolo 15

Sanzioni al titolo II

- (1) Chiunque viola le disposizioni dell'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), h) (se viene usato qualsiasi tipo di detersivo), l), m), n), o), r), t), se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 ad € 480,00.
- (2) Chiunque viola le disposizioni dell'art. 6, comma 1, lettere d), e), f) g) h) (se non viene usato detersivo), i), j), k), p), q) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00 ad € 210,00.
- (3) Chiunque viola le disposizioni dell'art. 6, commi 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 45,00 ad € 270,00.
- (4) Chiunque viola le disposizioni dell'art. 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 55,00 ad € 330,00.
- (5) Se dalle violazioni dell'art. 6, commi 2 e 3 o dell'art. 7, commi 1, 2, 3, 5, 8 deriva disagio o pericolo per la circolazione dei veicoli o dei pedoni, sempreché il fatto non costituisca reato, la sanzione è aumentata fino ad € 500,00.
- (6) Chiunque viola le disposizioni dell'art. 8 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 45,00 ad € 270,00.
- (7) Chiunque viola le disposizioni dell'art. 9, comma 1, 2 e 3 comporta, per quanto non previsto da norme speciali, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00. Se i rifiuti sono costituiti da materiali liquidi o

solidi infiammabili, nocivi, derivati da residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché rifiuti urbani pericolosi, tossico-nocivi, pile, batterie esauste, farmaci la sanzione, se il fatto non costituisce reato, è aumentata fino ad € 500,00.

- (8) Chiunque viola le disposizioni dell'art. 11, commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00. Se i rifiuti sono costituiti da materiali liquidi o solidi infiammabili, nocivi, derivati da residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché rifiuti urbani pericolosi, tossico-nocivi, pile, batterie esauste, farmaci, se il fatto non costituisce reato, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00.
- (9) Chiunque viola le disposizioni degli articoli 13 e 14 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
- (10) Le violazioni da cui derivano le sanzioni di cui ai commi 1, 7, 8 e 9 del presente articolo comportano la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi e/o la riparazione dell'eventuale danno causato.
- (11) Qualora sia applicata la sanzione accessoria di cui al comma 10 del presente articolo e il trasgressore non ottemperi all'obbligo, l'Amministrazione Comunale si sostituisce al trasgressore con facoltà di rivalsa su di esso delle spese sostenute.
- (12) Chiunque in violazione al provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 12 non vi ottempera nei termini previsti senza giusta motivazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 ad € 500,00.

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

CAPO I

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

Articolo 16

Occupazioni per manifestazioni

- (1) Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con qualsiasi tipo di struttura o impianto, di suolo pubblico, deve previamente ottenere la prescritta autorizzazione. La richiesta per l'autorizzazione di cui sopra deve essere presentata al funzionario competente, almeno trenta giorni prima dello svolgersi della manifestazione, è sottoposta all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali; alla richiesta deve essere allegata la documentazione relativa alle modalità di occupazione, alle strutture che si intendono utilizzare ed alle modalità di smaltimento dei rifiuti.
- (2) In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
- (3) L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
- (4) Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

- (5) Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

Articolo 17

Occupazioni con elementi di arredo

- (1) A quanti esercitano attività commerciali, artigianali, o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
- (2) Analoga occupazione può essere concessa, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
- (3) La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima e deve essere presentata almeno trenta giorni prima che inizi l'occupazione del suolo pubblico.
- (4) Le concessioni e le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

Articolo 18

Occupazione con strutture pubblicitarie

- (1) Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza la preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione rilasciata dall'ente proprietario della strada.
- (2) Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1, su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione delle medesime può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
- (3) Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata dai competenti uffici dell'ente proprietario della strada.

Articolo 19

Occupazione per traslochi

- (1) Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare domanda, alla Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione, almeno 48 ore prima dell'inizio delle operazioni.
- (2) Accertato che nulla osti, l'ufficio competente concede l'autorizzazione e nello stesso tempo richiederà il pagamento della T.O.S.A.P., se dovuto.
- (3) L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Articolo 20
Occupazione per comizi e raccolta firme

- (1) L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

Articolo 21
Occupazioni di altra natura

- (1) L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
- (2) Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili purché non provochino inciampi o intralcio ai pedoni.
- (3) Il deposito su strade o piazze, di materiale, specie se edilizio, una volta autorizzato, deve comportare la recinzione del luogo nonché la copertura, con mezzi idonei (quali assiti, stuoie, ecc...), del materiale stesso.
- (4) La sosta delle carovane di nomadi è consentita unicamente negli spazi stabiliti dalle autorità comunali, se disponibili, e per non più di 48 ore. L'autorizzazione per quanto sopra deve essere richiesta al comune almeno 72 ore prima dell'inizio dell'occupazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

Articolo 22
Occupazioni con dehors

- (1) Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
- (2) Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 si devono osservare le disposizioni del presente Regolamento.
- (3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini, delle relative sedie, le modalità della loro collocazione e lo spazio occupato.
- (4) L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Articolo 23

Occupazioni per esposizione di merci

- (1) A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, ad occupare il suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale (metri 1,00) e l'occupazione non si estenda oltre metri 1,00 (uno) dal filo del fabbricato.
- (2) I generi alimentari di qualsiasi tipologia non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
- (3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

CAPO III

SANZIONI

Articolo 24

Sanzioni al titolo III

- (1) Chiunque, in assenza di autorizzazione o concessione di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 commi 1 e 2, 22, e 23 occupa porzioni di spazio pubblico o di uso pubblico, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00; se dalla violazione ne deriva pregiudizio per la circolazione veicolare e pedonale, la sanzione è aumentata fino ad € 500,00; dalla sanzione consegue l'obbligo di cessare l'attività e di rimuovere le attrezzature fino a quando non verrà rilasciata la necessaria autorizzazione o concessione.
- (2) Chiunque, pur in possesso di autorizzazione o concessione di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 commi 1 e 2, 22 e 23 ne viola le prescrizioni in esse contenute è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 360,00; dalla sanzione consegue l'obbligo di interrompere l'attività in difetto fino a quando non verranno sanate le irregolarità.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 25

Disposizioni generali

- (1) Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
- (2) Le Autorità competenti, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
- (3) Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta delle Autorità competenti, può vietare o limitare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

- (4) È comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico – sanitarie.
- (5) Il Comune di San Germano Chisone riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età. Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni di diritto di cui sopra, all'interno della fascia oraria 22,00 – 08,00.

Articolo 26 **Lavoro notturno**

- (1) Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 8.
- (2) L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 8 è subordinata a preventivo parere delle Autorità competenti ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
- (3) I limiti temporali di cui ai commi precedenti possono essere estesi, con motivato provvedimento del Sindaco, ad un arco di tempo più lungo quando sia ritenuto necessario in relazione alla natura delle attività o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente.

Articolo 27 **Spettacoli e trattenimenti**

- (1) I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti ed i titolari di circoli privati devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.
- (2) Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali e in loro prossimità, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Articolo 28 **Abitazioni private**

- (1) Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
- (2) Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8 e dopo le ore 22.
- (3) Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro i limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
- (4) Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile

abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi.

Articolo 29 **Strumenti musicali**

- (1) Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini e comunque l'uso di detti strumenti non è consentito tra le ore 22 e le ore 8.

Articolo 30 **Dispositivi acustici antifurto**

- (1) Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti, ancorché sia intermittente.
- (2) La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti.

Articolo 31 **Sanzioni al titolo IV**

- (1) Chiunque viola le disposizioni degli articoli 25, commi 1 e 4, 26, commi 1 e 2, 27 commi 1 e 2, 30, commi 1 e 2, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 ad € 480,00; alla sanzione amministrativa consegue l'obbligo di cessare l'attività fonte dei rumori molesti.
- (2) Chiunque viola le disposizioni degli articoli 25, comma 5, 28, commi 1, 2, 3 e 4, 29, comma 1, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00; alla sanzione amministrativa consegue l'obbligo di cessare l'attività fonte dei rumori molesti.

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 32 **Divieti specifici**

- (1) A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

Articolo 33 **Animali molesti**

- (1) In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o

privata quiete.

Articolo 34 **Mantenimento dei cani**

- (1) Ferme restando le disposizioni del Servizio Veterinario a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola quando si trovano in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
- (2) Nei luoghi e nei locali privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza di terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
- (3) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, di utilizzarla per raccogliere le deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
- (4) È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone ipovedenti, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi o al verde pubblico ad eccezione dell'apposita area sita nella zona degli impianti sportivi.
- (5) È vietato intralciare il lavoro dell'accalappiatore favorendo la fuga di cani randagi o incustoditi.
- (6) In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza del Funzionario competente, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Articolo 35 **Animali liberi**

- (1) Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

Articolo 36 **Sanzioni al titolo V**

- (1) Chiunque viola le disposizioni dell'art. 32, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 ad € 500,00.
- (2) Chiunque viola le disposizioni dell'art. 34, commi da 1 a 6, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37 **Pubblicità**

- (1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 38 **Norme abrogate**

- (1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti, in particolare il Regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12.05.1962.

Articolo 39 **Casi non previsti dal presente regolamento**

- (1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia.

Articolo 40 **Rinvio dinamico**

- (1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- (2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 41 **Entrata in vigore**

- (1) Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Comunale, il presente regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale, della durata di 10 giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione.